

RICORSO N. 7940

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 74/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente - relatore |

Sentito il relatore;

sentito il ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FRANCESCO CAPECCHI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Capecchi presentava domanda di brevetto per invenzione industriale riguardante un sistema di posa in opera dei sanpietrini denominato "MINIATO" (dal nome della Basilica di S. Minato a Firenze nella cui strada di accesso erano stati montati) ritenendolo innovativo rispetto ai tradizionali metodi di pavimentazione.

L'Ufficio rigettava la domanda anche come modello di utilità trattandosi di metodo per implementare le normali regole di messa in opera come tale privo dei requisiti di brevettabilità.

Proponeva ricorso il richiedente censurando la decisione che aveva rifiutato la domanda e richiamando l'art.82.2 cpi ("il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti") che mal si atagliava alla fattispecie concernente una tecnologia specifica mentre non era stato fatto riferimento alcuno all'art.82.1 che riguardava la miglior efficacia e comodità di impiego.

Adduceva infatti che il sistema proposto conferiva uno schema di efficienza e di tenuta strutturale migliorativo rispetto alle tecniche tradizionali di posa.

Ribadiva poi che il sistema miniato dava maggior sicurezza e durata nel tempo descrivendo tutti passaggi di questa tecnica innovativa

Chiedeva pertanto revoca del provvedimento impugnato.

L'Ufficio con memoria aggiunta confermava il parere già espresso di mancanza delle condizioni di brevettazione anche come modello di utilità in quanto le rivendicazioni si

limitavano ad elencare i vantaggi di metodo senza chiarire l'ambito di protezione richiesto(art.51 cpi)

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso e' infondato.

Effettivamente il richiamo dell'Ufficio all'art.82.2 cpi che rimanda al rapporto tra macchine nel loro complesso e singole parti da proteggere e' inconferente nel caso di specie che riguarda un sistema di posa di pavimentazione nel quale non sono stati ravvisati i requisiti di brevettabilita' come modello di utilita' a sensi dell'art.82.1 cpi.

La valutazione negativa che si fonda sulla constatazione della mancanza di requisiti atti a conferire al trovato particolare efficacia o comodita' di applicazione / impiego (ovvero a consentirne un brevettazione alternativa come invenzione industriale) e' condivisibile.

Invero quanto descritto si presenta come semplice metodo per implementare le normali regole di posa di materiale pietroso con esaltazione dei benefici in tema di sicurezza ed efficienza ma non ne e' chiarito l'esatto ambito di protezione attraverso l'uso di rivendicazioni precise e conferenti che -al contrario- appaiono estremamente generiche nel proporre tale asserita tecnica innovativa nella posa dei sampietrini .

In altre parole la descrizione del procedimento nei vari passaggi ,risultati e strumenti di lavoro per conseguirli elenca tutta una serie di vantaggi e benefici , ma non mette in luce il reale salto inventivo (indispensabile nel modello di utilita' al pari dell' invenzione ancorche' in diverso grado)ricavabile dal raffronto dettagliato con le tecniche

tradizionali (e gli effetti che producono)rispetto alle quali la proposta avrebbe dovuto realizzare una soluzione innovativa.


IL giudizio dell'Ufficio va pertanto confermato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Roma,16.5.2022

Il Cons/estensore
Dott. Massimo Scuffi



Il Presidente
Dott. Vittorio. Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 5 luglio 2022

IL SEGRETARIO

